



PSP – PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
Reg. (UE) 2021/2115

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC
2023-2027 della Regione Lombardia

Strategia di Sviluppo Locale GAL
“Dalla fragilità territoriale al benessere comunitario”

INTERVENTO SRE04 “Start up non agricole”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ANNO 2026

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 9/04/2026

Sommario

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”	5
1. FINALITÀ E OBIETTIVI.....	5
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE	5
3. SOGGETTI BENEFICIARI	5
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	6
5. COSA VIENE FINANZIATO	6
5.1 Interventi ammissibili.....	6
6. DOTAZIONE FINANZIARIA.....	7
7. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AGEVOLAZIONE	7
7.1 Tipologia di aiuto.....	7
7.2 Ammontare del contributo	7
7.3 Regime di aiuto	7
8. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI	7
9. CRITERI DI VALUTAZIONE	8
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	10
11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	10
11.1 Quando presentare la domanda	10
11.2 A chi presentare la domanda	10
11.3 Come presentare la domanda	10
11.4 Documentazione da allegare alla domanda	12
11.5 Sostituzione della domanda	13
11.6 Ricevibilità della domanda	13
12. ISTRUTTORIA.....	14
12.1 Istruttoria tecnico-amministrativa	14
12.2 Richiesta di riesame.....	15
12.3 Chiusura delle istruttorie.....	15
13. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITÀ GRADUATORIA	15
13.1 Approvazione esiti istruttori.....	15

13.2 Ammissione a finanziamento	16
13.3 Periodo di validità delle graduatorie	16
14. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI	17
14.1 Scheda informativa	17
15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO AZIENDALE	19
15.1 Realizzazione degli interventi.....	19
15.2 Conclusione del piano aziendale per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale.....	20
16. PROROGHE	20
16.1 Presentazione della domanda di proroga	20
17. VARIANTI	20
PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"	21
18. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	21
18.1 Erogazione della prima rata	22
18.2 Erogazione della seconda rata a saldo	23
19. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI	24
20. CONTROLLI IN LOCO	25
21. FIDEIUSSIONI	25
22. CONTROLLI "EX POST"	25
23. DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA.....	25
23.1 Procedimento di decadenza	26
24. IMPEGNI	27
PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"	28
25. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	28
25.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto	28
25.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento.....	29
26. DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA.....	29
26.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto	30
26.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento	30

27. CAMBIO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE O BENEFICIARIO	30
27.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario.....	30
27.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario	31
27.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo.....	31
28. RINUNCIA.....	32
29. REGIME DI AIUTO	32
30. MONITORAGGIO DEI RISULTATI	37
30.1 Indicatori	37
30.2 Customer Satisfaction	37
31. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	38
31.1 Rimedi amministrativi	38
31.2 Rimedi giurisdizionali	38
32. SANZIONI	38
33. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	39
34. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA	39
35. ALLEGATI	39

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento “**SRE04 – Start up non agricole**” si propone di fornire un sostegno per l'avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali in ambito extra agricolo, nelle zone rurali del territorio del GAL Terre del Po 2.0.

La finalità primaria è quella di rivitalizzare le economie rurali, rafforzando e diversificando l'economia locale, attraverso la creazione di nuove attività extra agricole, che hanno come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi all'interno dell'area rurale.

Inoltre, le azioni mirano a contrastare lo spopolamento, contribuendo allo sviluppo occupazionale e sostenendo il ruolo della micro-imprenditoria nel rafforzamento del tessuto economico e sociale in coerenza con le strategie locali di tipo partecipativo.

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

In relazione alla localizzazione degli investimenti, l'intervento è attuato nelle aree di competenza del GAL Terre del Po 2.0, ovvero nei territori dei comuni di Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Casalmaggiore, Commessaggio, Dosolo, Magnacavallo, Marcaria, Ostiglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Rivarolo Mantovano, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, San Giovanni in Croce, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Viadana.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento:

- Persone fisiche che intendono avviare l'attività imprenditoriale, entro sei mesi dalla data di concessione del contributo, con sede operativa nel territorio del GAL;
- Microimprese e piccole imprese, iscritte alla Camera di Commercio **da non più di sei mesi dalla data di apertura del presente bando**, con sede operativa nel territorio del GAL;
- Aggregazione di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese che intendono avviare l'attività imprenditoriale con sede operativa nel territorio del GAL, entro sei mesi dalla data di concessione di contributo.

Si precisa che, ai sensi dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2472, non saranno concessi aiuti alle “imprese in difficoltà” come definite all'art. 2, punto 59), del medesimo Regolamento e non saranno erogati contributi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3 devono inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- la costituzione della nuova impresa non deriva da un frazionamento di un'impresa preesistente. La data di primo avviamento coincide con la data di attribuzione del numero della partita IVA;
- all'interno della stessa impresa è possibile richiedere, da parte degli eventuali titolari, un solo premio di avvio della stessa.

I richiedenti "imprese" al momento della presentazione della domanda devono inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- a) non esercitare attività agricola sulla base dei codici ATECO riportati nel certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
- b) possesso della partita IVA riportante il codice di attività principale coerente con il settore compatibile con le finalità e gli ambiti del bando, indicati al paragrafo 5.1.

I criteri di cui sopra devono essere mantenuti fino al termine previsto dal paragrafo 24 - Impegni.

5. COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili le domande di aiuto per l'avvio di nuove imprese in ambito extra agricolo nei settori produttivi e di servizio come specificato nel paragrafo seguente.

5.1 Interventi ammissibili

È ammissibile l'avvio di nuove attività imprenditoriali extra agricole nelle zone rurali per la realizzazione di attività e servizi per:

- a) popolazione e target con esigenze specifiche (es. socioassistenziali, educativi, ricreativi, culturali, di mediazione, coworking, mobilità);
- b) attività artigianali e manifatturiere;
- c) turismo rurale, ristorazione, ricettività, accoglienza e offerta ricreativa-culturale;
- d) valorizzazione di beni culturali e ambientali;
- e) trasformazione e commercializzazione di prodotti, compresa la realizzazione di punti vendita, a condizione che il processo produttivo non riguardi prodotti agricoli, in entrata e in uscita, elencati nell'Allegato I del TFUE¹.

¹ Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

6. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari ad **€ 120.000,00** di cui:

- 40,70 % a carico del FEASR;
- 41,51 % a carico delle risorse nazionali;
- 17,79 % a carico delle risorse regionali.

7. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

7.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di **contributo forfettario in conto capitale**.

Il sostegno è erogato sotto forma di premio di primo insediamento come pagamento forfettario **in due rate**.

Il pagamento della prima rata è effettuato dopo la concessione del premio, ossia la data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

Il pagamento della seconda rata è effettuato a conclusione del Piano aziendale di cui al paragrafo 11.4, punto a), cioè alla realizzazione degli interventi previsti e al raggiungimento degli obiettivi programmati. Il contributo sarà concesso ai sensi della normativa aiuti di Stato secondo quanto riportato ai successivi paragrafi 7.3 e 29.

7.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo forfettario in conto capitale è pari a **€ 20.000,00** per singolo beneficiario.

7.3 Regime di aiuto

Il contributo sarà concesso ai sensi del Reg. (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L.327 del 21/12/2022), in particolare dell'art. 56 "Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra agricole nelle zone rurali", e del regime SA. 117070 (2024/XA).

8. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

Il premio di cui al presente intervento non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, e/o altre agevolazioni concesse in Regime di Aiuto istituito per i medesimi interventi.

Il richiedente, al fine di evitare il doppio finanziamento, dovrà dichiarare di avere richiesto o meno per gli interventi oggetto di contributo, ai sensi del presente intervento, il finanziamento con altre “fonti di aiuto”, nonché di aver percepito o meno sul medesimo intervento ulteriori contributi.

Qualora il richiedente presenti domande di premio in applicazione di altre “fonti di aiuto” debba, in caso di ammissione a finanziamento del presente Intervento, scegliere l’accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro trenta giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell’ammissione a finanziamento, ai sensi del presente Intervento e darne comunicazione tramite PEC al GAL Terre del Po 2.0.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l’accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nella seguente tabella.

PRINCIPI DI SELEZIONE	
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E LORO REQUISITI QUALITATIVI	50
Settori produttivi di servizio oggetto dell’intervento (non cumulabili)	10
Contenuti del piano aziendale	25
Soggetti potenzialmente destinatari degli investimenti	15
CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE	30
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	80

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E LORO REQUISITI QUALITATIVI		
1	Settori produttivi e di servizio oggetto dell’intervento	10
1.1	Impresa operante nel settore artigianale o manifatturiera o attivazione di impresa dedicata alla trasformazione e realizzazione di punto vendita di prodotti/commercializzazione <i>(non cumulabile con 1.2 e 1.3)</i>	8
1.2	Impresa operante/attivazione di servizi a vocazione sociale (socioassistenziali, educativi, ricreativi e culturali) <i>(non cumulabile con 1.1 e 1.3)</i>	7
1.3	Impresa operante/attivazione di servizi per l’accoglienza e il turismo rurale (ristorazione, ricettività e offerta ricreativa-culturale) /volti alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali <i>(non cumulabile con 1.1 e 1.2)</i>	10
2	Contenuti del piano aziendale	25
2.1	Adeguate piano aziendale dell’attività <i>Presenza di piano aziendale completo in ogni sua parte contenente analisi del contesto, analisi dei bisogni, progetto di gestione, sostenibilità economica e impatto sociale</i>	12

2.2	Collegamenti con prodotti e tradizioni del territorio <i>Descrizione puntuale e collegamento dimostrato dell'iniziativa proposta con il contesto storico-culturale locale</i>	7
2.3	Utilizzo di spazi già esistenti ed inutilizzati e/o dismessi da almeno sei mesi <i>Presenza di dichiarazione da parte del responsabile tecnico comunale o polizia locale che attesta la dismissione della precedente attività</i>	6
3	Soggetti potenzialmente destinatari degli investimenti	15
3.1	Popolazione interessata oltre i 5.000 residenti ove è ubicata la start up non agricola, come da allegato 7 <i>(non cumulabile con 3.2)</i>	5
3.2	Popolazione interessata da 2.000 a 5.000 residenti ove è ubicata la start up non agricola, come da allegato 7 <i>(non cumulabile con 3.1)</i>	7
3.3	Previsione dei servizi attivati con particolare attenzione a persone in condizioni di svantaggio (anziani, disabili, persone con mobilità ridotta)	5
3.4	Previsione dei servizi attivati per turisti e visitatori	3
CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE		
4	Caratteristiche del richiedente	30
4.1	Avviamento da parte di soggetto giovane (titolare d'impresa/legale rappresentante) <i>Età inferiore a 41 anni</i> <i>(non cumulabile con 4.2)</i>	7
4.2	Avviamento di aggregazione di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese in cui almeno il 50 % sia rappresentato da soggetto giovane <i>Età inferiore a 41 anni</i> <i>(non cumulabile con 4.1)</i>	7
4.3	Avviamento da parte di donna (titolare d'impresa/legale rappresentante) <i>(non cumulabile con 4.4)</i>	6
4.4	Avviamento di aggregazione di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese in cui almeno il 50 % sia rappresentato da donne <i>(non cumulabile con 4.3)</i>	6
4.5	Soggetto in condizione di disoccupazione <i>Presenza di documentazione comprovante il requisito con Domanda di disoccupazione e DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro)</i>	7
4.6	Soggetto avente comprovate competenze o formazione nell'ambito dell'attività finanziata <i>Presenza di documentazione comprovante il requisito (ad es. attestati, Curriculum Vitae)</i>	5
4.7	Azienda o servizio attivato in rete <i>Presenza di almeno un contratto di rete</i>	5
	PUNTEGGIO MASSIMO	80

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Ogni domanda, per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a **30 punti**. A parità di punteggio nella graduatoria, la priorità viene accordata alle domande con maggior punteggio nella sezione "caratteristiche del richiedente". In caso di ulteriore parità

viene data precedenza alla domanda della start-up con titolare d'impresa o legale rappresentante anagraficamente più giovane.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990, l'ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento dell'Organo decisionale. Il Responsabile del Procedimento del GAL è individuato nella figura del Direttore.

11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare **una sola domanda di aiuto**.

11.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate da:

Finestra di apertura	15 aprile 2026 - 3 luglio 2026 entro e non oltre le ore 16.00
----------------------	---

11.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata a Regione Lombardia, selezionando l'Ufficio AFCP (Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca) Val Padana competente, nel cui ambito territoriale si realizza l'insediamento.

11.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 11.1, **previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato**. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti che attestino di non trovarsi in situazioni di conflitto di

interessi con i soggetti candidati con la presente procedura e non avere rapporti di lavoro o di interesse con il GAL.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informativo Sis.Co.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 16:00 del termine stabilito al paragrafo 11.1.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia e del GAL Terre del Po 2.0 ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia stata presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, **entro la scadenza sopra richiamata**, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21 bis, Tariffa Allegato B.

11.4 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in **formato compresso e non modificabile, firmato elettronicamente con estensione .p7m o .pdf**, la seguente documentazione:

- a) **Piano aziendale** per lo sviluppo dell'attività extra agricola, che deve essere avviato dopo la data di presentazione della domanda e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di concessione del contributo, dove sono descritti i seguenti elementi:
 - la situazione di partenza dell'insediamento, comprensiva della situazione economica iniziale;
 - l'idea imprenditoriale che si intende attuare;
 - le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione;
 - i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività (es. investimenti, formazione, consulenza);
 - gli obiettivi e i risultati che si intende raggiungere;
 - gli elementi di collegamento con la SSL del GAL Terre del Po 2.0;
- b) **Dichiarazione relativa agli impegni** previsti al paragrafo 24, di cui all'allegato 6 alle presenti disposizioni attuative;
- c) Ai fini della determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la **documentazione comprovante il punteggio richiesto**:
 - Dichiarazione da parte del responsabile tecnico comunale o polizia locale che comprovi l'eventuale utilizzo di spazi già esistenti ed inutilizzati e/o dismessi da almeno sei mesi;
 - Documentazione comprovante l'eventuale condizione di disoccupazione del soggetto richiedente (domanda di disoccupazione e DID);
 - Curriculum vitae, attestati e/o altra documentazione comprovante le competenze e/o la formazione del richiedente;
 - Contratto di rete in caso di azienda o servizio attivato in rete.

Inoltre, il richiedente dovrà compilare in Sis.Co., le seguenti **dichiarazioni sostitutive di atto notorio** ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- d) di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente Intervento, il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal PSP 2023-2027 e/o agevolazioni fiscali, specificando quali siano in caso affermativo, e/o altre agevolazioni;

- e) dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 2022/128;
- f) dichiarazioni relative alla dimensione d'impresa e allo status d'impresa in difficoltà e, ove richiesto in fase di compilazione della domanda, il richiedente dovrà **allegare il “Foglio calcolo dimensione d'impresa”** di cui allegato 2 e/o indicare i dati della dichiarazione dei redditi (corrispondenti alle voci RF4 e RF5 del Quadro RF e alle voci RS106, RS107 e RS116 del Quadro RS) o i dati richiesti del bilancio. In fase di compilazione della domanda, potrà essere altresì richiesto di allegare la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione del citato “Foglio di calcolo” e/o la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione della dichiarazione relativa allo status di impresa in difficoltà²;

Il “foglio di calcolo dimensione impresa”, di cui all'allegato 2 sarà reso disponibile in formato Excel sul sito del GAL Terre del Po 2.0.

11.5 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 11.1, 11.2 e 11.3.

Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

11.6 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 11.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. La Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca (AFCP) comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza al GAL Terre del Po 2.0, titolare del bando, la non ricevibilità della domanda. L'istruttoria sarà chiusa come negativa in Sis.Co.

² In riferimento ai dati della dichiarazione dei redditi richiesti, per allegare la pertinente documentazione è sufficiente fornire un estratto della dichiarazione dei redditi che riporti le voci sopra elencate del Quadro RF e del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale.

12. ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande il GAL Terre del Po 2.0 Scarl, come da accordo di cooperazione approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3957 del 24/02/2025 e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Po 2.0 n. 09 del 06/03/2025, si avvale del personale della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) Val Padana.

Come previsto dall'accordo, il GAL Terre del Po 2.0 Scarl per l'istruttoria delle domande può organizzare tavoli di lavoro, di cui fanno parte il Responsabile di Procedimento e/o suo referente tecnico e il Responsabile dell'Istruttoria dell'ufficio AFCP e/o suo referente tecnico, finalizzati al coordinamento delle attività, alla verifica dello stato di avanzamento della stessa ed alla risoluzione di eventuali problematiche insorte.

Il Dirigente AFCP individua i funzionari incaricati dell'istruttoria e ne comunica i nominativi al GAL.

12.1 Istruttoria tecnico-amministrativa

La Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competente, di seguito AFCP, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette al GAL Terre del Po 2.0 l'elenco delle domande ricevute.

L'AFCP verifica le condizioni per la presentazione della domanda, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e che sia allegato il Piano aziendale.

Il mancato rispetto delle condizioni per la presentazione della domanda, di cui al paragrafo 2, 3 e 4, comportano l'esito negativo dell'istruttoria.

L'AFCP competente comunica tramite PEC, l'esito negativo ai soggetti richiedenti, che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando, tramite PEC, un'istanza di riesame, con osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione dell'esito negativo della domanda costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto, a cura del GAL Terre del Po 2.0.

L'istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica della validità tecnica del Piano aziendale;
2. la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
3. l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 9 con relativa motivazione.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, l'AFCP competente chiede al richiedente, tramite PEC,

la trasmissione di integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire **entro un termine non superiore a dieci giorni continuativi** dal ricevimento della richiesta.

L'AFCP che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase di istruttoria.

Il mancato ricevimento della documentazione integrativa, entro il termine indicato, determina l'esito istruttorio negativo della domanda e l'AFCP ne dà comunicazione al richiedente e al GAL Terre del Po 2.0 ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

12.2 Richiesta di riesame

L'AFCP competente trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, **entro 10 giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando, tramite PEC, un'**istanza di riesame**, con osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, l'AFCP competente effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente dell'AFCP.

Conclusa la fase di riesame, l'AFCP competente, comunica gli esiti delle istruttorie al GAL Terre del Po 2.0.

12.3 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate secondo il seguente calendario.

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	TERMINE DI CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE
15 aprile 2026 - 3 luglio 2026	90 giorni a partire dal termine del periodo di presentazione delle domande

13. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITÀ GRADUATORIA

13.1 Approvazione esiti istruttori

Il Responsabile del procedimento predispone gli esiti definitivi di istruttoria e l'Organo decisionale del GAL Terre del Po 2.0 li approva definendo i seguenti elenchi:

- 1) domande non ricevibili, se presenti;
- 2) domande rinunciate, se presenti;
- 3) domande con esito istruttorio negativo;
- 4) domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione del punteggio assegnato.
Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 9;
- 5) domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della Partita Iva, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concesso, del punteggio assegnato e del CUP, nonché del SIAN-CAR e del SIAN-COR.

Prima dell'approvazione del decreto di ammissione a finanziamento e di concessione del contributo, il GAL provvederà ad eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, nonché ad alimentare il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. n. 115/2017 e/o il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

13.2 Ammissione a finanziamento

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, dal Responsabile del Procedimento, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento e viene comunicato al beneficiario.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, **il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.**

I richiedenti, successivamente all'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 31.

13.3 Periodo di validità delle graduatorie

Le domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi rimangono valide per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

14. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura dell'Organo decisionale del GAL Terre del Po 2.0, è:

- pubblicato sul sito internet del GAL Terre del Po 2.0 www.galterredelpo2-0.it
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- Informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:

Responsabile del Procedimento:

Dott.ssa Chiara Casali, e-mail info@galterredelpo2-0.it

PEC: galterredelpo2.0@pec.it

Referente tecnico:

Monica Gerevini, Tel. 0376 151 0445, e-mail animazione@galterredelpo2-0.it

- Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:

Numero Verde 800 131 151, e-mail sisco.supporto@regione.lombardia.it

- Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):

Dirigente Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA:

Paolo Tafuro, Tel. 02 6765 4041

Referenti:

Michela Giacomelli, Tel. 02 6765 3224, e-mail michela_giacomelli@regione.lombardia.it

Serena Tentori, Tel. 02 6765 3662, e-mail serena_tentori@regione.lombardia.it

14.1 Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	INTERVENTO SRE04- Start up non agricole
DI COSA SI TRATTA	L'intervento prevede un sostegno per l'avviamento (start-up), di nuove attività imprenditoriali in ambito extra agricolo nel territorio del GAL.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda di finanziamento: <ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche che intendono avviare l'attività imprenditoriale, entro sei mesi dalla data di concessione del contributo, con sede operativa nel territorio del GAL; • Microimprese e piccole imprese, iscritte alla Camera di Commercio da non più di sei mesi dalla data di apertura del presente bando, con sede operativa nel territorio del GAL;

	<ul style="list-style-type: none"> • Aggregazione di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese che intendono avviare l'attività imprenditoriale con sede operativa nel territorio del GAL, entro sei mesi dalla data di concessione di contributo.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria dell'Intervento è pari ad € 120.000,00 (centoventimila/00).
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione è concessa sotto forma di pagamento forfettario in conto capitale in due rate. L'ammontare del contributo forfettario in conto capitale è pari a € 20.000,00 per ogni singolo beneficiario e sarà concesso ai sensi della normativa aiuti di Stato secondo quanto riportato ai paragrafi 7.3 e 29.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo sarà concesso ai sensi del Reg. (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L. 327 del 21/12/2022), in particolare dell'art. 56, e del regime SA.117070 (2024/XA) .
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nelle disposizioni attuative al paragrafo 9. L'istruttoria è di competenza della Struttura AFCP Val Padana.
PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	15 aprile 2026 - 3 luglio 2026
CHIUSURA	Entro e non oltre le ore 16:00 dell'ultimo giorno di presentazione delle domande.
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare una sola domanda , esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata, presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 11.4 delle presenti disposizioni attuative.
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative alle disposizioni attuative: <ul style="list-style-type: none"> • Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Chiara Casali, e-mail info@galterredelpo2-0.it PEC: galterredelpo2.0@pec.it

	<ul style="list-style-type: none">• Referente tecnico: Monica Gerevini, Tel. 0376 151 0445, e-mail animazione@galterredelpo2-0.it <p>Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none">• Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate: Numero Verde 800 131 151, sisco.supporto@regione.lombardia.it <p>Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):</p> <ul style="list-style-type: none">• Dirigente Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA: Paolo Tafuro, Tel. 02 6765 4041• Referenti: Michela Giacomelli, Tel. 02 6765 3224, e-mail michela_giacomelli@regione.lombardia.it Serena Tentori, Tel. 02 6765 3662, e-mail serena_tentori@regione.lombardia.it
--	--

(*) Le scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

15. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO AZIENDALE

15.1 Realizzazione degli interventi

Il richiedente “persona fisica”, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del GAL Terre del Po 2.0 del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda, deve:

- presentare documentazione che attesti l'apertura della partita IVA;
- provvedere all'iscrizione alla Camera di Commercio come micro o piccola impresa con il codice ATECO principale corrispondente a quello dichiarato nel Piano aziendale;
- se dovuto per la tipologia di attività avviata, presentare la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA).

Il richiedente “Microimpresa o piccola impresa” entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del GAL Terre del Po 2.0 del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda deve:

- presentare, se dovuto per la tipologia di attività avviata, la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA) nel caso in cui l’attività non fosse già avviata al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per entrambe le categorie di beneficiari:

- assicurare il rispetto degli impegni previsti al paragrafo 24 del presente bando.

15.2 Conclusione del piano aziendale per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale

La realizzazione degli interventi deve avvenire **entro e non oltre 12 mesi** a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

16. PROROGHE

Per la realizzazione degli interventi i beneficiari possono usufruire di **una sola proroga** per un periodo massimo di **due mesi**, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Il termine ultimo per la chiusura degli investimenti non potrà essere successivo al 30/09/2028.

16.1 Presentazione della domanda di proroga

Il beneficiario, entro **30 giorni** prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, deve presentare, **tramite Sis.Co.** all’AFCP e al GAL Terre del Po 2.0 un’apposita domanda di proroga, corredata da:

- 1) relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione attestante la necessità di proroga.

L’AFCP concede/non concede la proroga e lo comunica al beneficiario, al GAL Terre del Po 2.0 e all’Organismo Pagatore Regionale.

17. VARIANTI

Non sono concedibili varianti per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 25

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, **non** sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative dell’investimento.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Eventuali maggiori costi in esecuzione delle varianti sono a carico dei beneficiari e non determinano modifiche in aumento dell'agevolazione ammessa a finanziamento.

PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO”

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate al sito internet di OPR e al seguente link:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990.

18. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- prima rata;
- seconda rata;

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'Istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OODD). Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'OD comunica, tramite PEC, la chiusura dell'istruttoria al beneficiario, che entro dieci giorni dalla data di ricezione, può partecipare al

procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'OD tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

L'OD valuta le osservazioni presentate, definendone l'accoglimento o meno, e conclude, di conseguenza, il procedimento.

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento OPR in caso positivo provvede a liquidare il premio ammesso.

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturali/manuale-generale-sul-controllo-delle-domande-di-pagamento-per-gli-interventi-ad-investimento>

18.1 Erogazione della prima rata

Il soggetto beneficiario dopo l'avvio del Piano aziendale deve richiedere l'erogazione della prima rata, **pari al 50% dell'importo** del premio concesso, allegando la documentazione attestante la data di inizio del Piano aziendale e la dimostrazione dell'effettivo avvio dello stesso facendo riferimento a quanto stabilito dal precedente paragrafo 15.1.

La domanda di pagamento della prima rata deve essere presentata **entro nove mesi dalla data di concessione**, ossia dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento.

La presentazione della domanda di liquidazione della prima rata oltre i suddetti termini non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza dal premio concesso.

L'OD controlla la domanda di pagamento, verifica la documentazione presentata dal beneficiario, determina la data di effettivo inizio del Piano aziendale e l'importo della prima rata da liquidare.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria deve verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata.

Per determinare l'inizio del Piano aziendale, il funzionario incaricato effettua il riscontro della documentazione prodotta dal beneficiario e verifica la coerenza della stessa con una o più attività incluse nel Piano aziendale, a dimostrazione dell'avvio delle attività, facendo riferimento a quanto stabilito dal precedente paragrafo 4.

Prima dell'erogazione del contributo sarà verificato che le imprese non risultino destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dello stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. visura Deggendorf).

18.2 Erogazione della seconda rata a saldo

Entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per la conclusione del Piano aziendale di cui al paragrafo 15.2, e cioè entro 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento, comprensivo di eventuali proroghe concesse, il soggetto beneficiario deve chiedere all'OPR la liquidazione della seconda rata a saldo del premio spettante.

La presentazione della domanda di seconda rata oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione del premio spettante.

La domanda di pagamento della seconda rata presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. **Relazione tecnica** descrittiva del progetto realizzato;
2. **Visura camerale**;
3. **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** presentata, se dovuta per la tipologia di attività avviata;
4. Copia del **certificato di attribuzione della Partita IVA**.

Tutti i beneficiari sono tenuti a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- **di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto** corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta;
- **dichiarazione relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari**, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento n. 128/2022.

Tutta la documentazione deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

Gli OODD, controllando le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano il premio ammissibile e l'importo liquidabile della seconda rata.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Prima dell'erogazione del contributo sarà verificato che le imprese non risultino destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dello stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. visura Deggendorf).

19. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento istruttorio per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo con lo scopo di verificare:

- a) il mantenimento delle condizioni per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 4;
- b) la realizzazione del Piano aziendale in coerenza con quello approvato;
- c) il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 24 che è possibile accertare al momento dell'istruttoria del saldo;
- d) che l'impresa non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per l'avvio.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 18.2 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario.

La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

20. CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OODD sulla base delle procedure definite da OPR, prima dell'erogazione del saldo.

I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 24;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

21. FIDEIUSSIONI

Non applicabile.

22. CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione della seconda rata a saldo del premio e la conclusione del periodo di 5 anni dalla concessione del premio stesso.

Con riferimento al periodo "ex post" come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo i punti seguenti:

- verificare che il beneficiario sia rimasto insediato nell'azienda;
- verificare che lo stesso insediamento non sia stato finanziato con altri fondi di origine nazionale o comunitaria. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

23. DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto degli impegni indicati al successivo paragrafo 24;

- 2) non veridicità delle dichiarazioni presentate^{3 4};
- 3) esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati.

23.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste al paragrafo 22, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento. Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del GAL Terre del Po 2.0, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR attraverso i propri Organismi Delegati. L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il GAL Terre del Po 2.0 o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame del presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora sia stato erogato il saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione della somma già ricevuta dal beneficiario, aumentata degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg. Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co dall'AFCP competente o da OPR.

³ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

⁴ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

24. IMPEGNI

Il beneficiario, al momento della domanda assume gli impegni sottoelencati:

- a) Consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) Mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento;
- c) Raggiungere gli obiettivi collegati ai punteggi previsti dal Piano aziendale – in questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- d) Non percepire altri finanziamenti pubblici come previsto al paragrafo 8;
- e) Completare le attività **entro 12 mesi** dalla data di insediamento;
- f) Rendere effettivo l'insediamento entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo;
- g) Avviare le attività previste dal piano entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo;
- h) Condurre l'azienda per un periodo minimo di tempo pari a 5 anni dalla di erogazione del saldo;
- i) Presentare le domande di pagamento delle due rate nei termini previsti dalle disposizioni attuative;
- j) Presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 18.2, nei termini stabiliti anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- k) Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. UE 2022/129 e con quanto indicato da decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 1842 del 13/02/2026 ad oggetto: "Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia", disposizioni in materia di informazione e pubblicità reperibile al seguente link <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>;
- l) Presentare la domanda di pagamento della seconda rata a saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 18.2. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;
- m) Rispettare le norme in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati, come stabilito dal bando.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera a) alla lettera j) comporta la decadenza totale dai benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate dagli interessi maturati.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera k) alla lettera m) comporta la decadenza parziale dei benefici concessi.

L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto di tale impegno è riportata nell'allegato 4 delle presenti disposizioni attuative.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute di cui al paragrafo 25.

PARTE III “DISPOSIZIONI COMUNI”

25. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Regolamento UE 2021/2116, gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore **trovano applicazione principalmente** nelle seguenti fattispecie:

1. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
2. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
3. proroga ulteriore rispetto all'unica proroga prevista per la realizzazione dell'intervento;
4. rinuncia senza la restituzione del premio, per quanto riguarda le spese già sostenute;
5. ritardo nella conclusione del Piano.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- dell'AFCP nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

25.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

L'AFCP competente verifica la richiesta presentata e, entro 15 giorni dalla richiesta, autorizza/non autorizza il beneficiario a presentare la domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza al GAL Terre del Po 2.0 e a OPR.

Il beneficiario entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta in Sis.Co domanda autorizzata di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

L'AFCP, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 12 e ne comunica l'esito al GAL Terre del Po 2.0.

Il GAL Terre del Po 2.0, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'AFCP competente e a OPR.

25.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC a OPR e all'OD competente, corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

L'OD competente verifica la richiesta presentata e, a seguito dell'acquisizione del parere obbligatorio di OPR, accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al GAL Terre del Po 2.0 e all'OD competente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di aver sostenuto le spese per gli interventi finanziati. Tale documentazione deve essere presentata nell'ambito della domanda di pagamento in Sis.Co, o comunque contestualmente alla richiesta di causa di forza maggiore.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

26. DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi e/o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'Autorità di Gestione Regionale o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'Autorità di Gestione Regionale o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

- 1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
- 2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare **solo una domanda** di rettifica, fermo restando la data della domanda iniziale di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

26.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 12.3, all'AFCP competente e al GAL Terre del Po 2.0 un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

L'AFCP competente valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL Terre del Po 2.0.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 11.2, 11.3 e 11.4.

L'AFCP competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 12 e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL Terre del Po 2.0, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 13.

La domanda di rettifica corregge e sostituisce la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

26.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere tramite PEC, all'OD, la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione.

L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

27. CAMBIO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE O BENEFICIARIO

27.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi o oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

27.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

La richiesta deve essere corredata dalla documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta l'AFCP competente verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario, comunicando l'esito al subentrante, al cedente, all'Organismo Pagatore Regionale e al GAL Terre del Po 2.0.

Il soggetto subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare a Sis.Co la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 11.2, 11.3 e 11.4.

L'AFCP, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 12.

Nel caso del cambio del soggetto beneficiario, l'esito della valutazione può comportare:

- istruttoria negativa;
- istruttoria positiva con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione al contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- istruttoria positiva senza alcuna variazione.

Il GAL Terre del Po 2.0, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e, tramite PEC, ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

27.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;

- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

L'AFCP valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co, autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante, a OPR e al GAL Terre del Po 2.0.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co una nuova domanda di contributo.

Il GAL Terre del Po 2.0, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non siano autorizzato il subentro il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

28. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al GAL Terre del Po 2.0, all'AFCP competente e ad OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/OD e al GAL Terre del Po 2.0, tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate dagli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

29. REGIME DI AIUTO

I contributi del presente intervento sono concessi ai sensi del regime di aiuto SA.117070 (2024/XA).

Il regime di aiuto SA.117070 (2024/XA) prevede che i contributi siano concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L. 327 del 21/12/2022), ed in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione", di cui si richiama:

- il par. 1, lett. a), punto ii), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 si applica agli aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese attive in attività extra agricole nelle zone rurali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il par. 3 che, alle lett. c) e d), dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- il par. 4, lett. a), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili col mercato interno;
- il par. 5, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
- il par. 6, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
 - a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
 - b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- dell'art. 2 "Definizioni", di cui si richiama:
 - il punto 11), "aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC": sostegno concesso a norma del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
 - il punto 13), "regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - il punto 17), "piano strategico della PAC": piano strategico della PAC come definito all'art. 1, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/2115;
 - il punto 21), "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
 - il punto 31), "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc; b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

- il punto 34), “grandi imprese”: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
 - il punto 52), “PMI” o “microimprese, piccole e medie imprese”: imprese che soddisfano i criteri di cui all’Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
 - il punto 53), “avvio dei lavori del progetto o dell’attività”: data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell’attività;
 - il punto 59, “impresa in difficoltà”: impresa in difficoltà quale definita all’art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014 definita come un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- dell’art. 3 “Condizioni per l’esenzione”, che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili col mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui

all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del medesimo regolamento;

- dell'art. 5 “Trasparenza degli aiuti” che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- dell'art. 6 “Effetto di incentivazione” che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- dell'art. 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili”, ai sensi del quale gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e dal Reg. (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione;
- dell'art. 8 “Cumulo”, stabilendosi che il premio di cui al presente intervento non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi;
- dell'art. 9 “Pubblicazione e informazione” che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un collegamento ipertestuale alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un collegamento ipertestuale che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100.000,00 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;

- dell'art. 10 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- dell'art. 11 “Relazioni” che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un collegamento ipertestuale che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;
- dell'art. 13 “Controllo”, ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472.

Inoltre, le agevolazioni saranno concesse in osservanza dell'art. 56 del Regolamento (UE) 2022/2472, ai sensi del quale gli aiuti all'avviamento di imprese per attività extra agricole nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lett. c) del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 56 e al capo I del Reg. (UE) 2022/2472.

Ai sensi dell'art. 56 par. 2, del Regolamento (UE) 2022/2472 gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del Regolamento (UE) 2021/2115 quali aiuti cofinanziati dal FEASR.

In conformità all'art. 56, par. 3, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2022/2472, beneficiari degli aiuti possono essere microimprese e piccole imprese nelle zone rurali e persone fisiche nelle zone rurali.

Come previsto dal medesimo art. 56, par. 5, gli aiuti sono subordinati alla presentazione di un Piano aziendale.

Il Piano aziendale descrive i seguenti elementi:

- a) La situazione economica iniziale del beneficiario;
- b) Le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del beneficiario;
- c) I dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, in particolare con riguardo agli investimenti, alla formazione e alla consulenza.

La durata del piano prevista al paragrafo 15.2 delle presenti disposizioni non supera la durata massima di cui all'art. 56, par. 5 del Regolamento (UE) 2022/2472.

Infine, ai sensi dell'art.56 paragrafo 6, il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del Piano aziendale di cui sopra.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto della situazione socioeconomica della zona interessata dal piano strategico della PAC, nel rispetto dei limiti di cui al paragrafo 7 del medesimo articolo 56 del Regolamento (UE) 2022/2472.

L'osservanza delle disposizioni sugli aiuti di Stato è un obbligo derivante dalla normativa unionale in materia di concorrenza e pertanto comporta, in caso di non osservanza, l'illegalità del contributo.

30. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

30.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento del risultato collegato a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- R.37 Creazione di nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC;
- R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC;
- R42 Numero di persone coperte da progetti di inclusione sociale sovvenzionati;
- Numero di nuovi agricoltori che ricevono un sostegno all'insediamento (diversi dai giovani agricoltori che beneficiano del contributo SRE01);
- Numero di servizi innovativi attivati;
- Numero di attività localizzate nei centri storici;
- Numero di attività legate alle tradizioni storico-culturale del territorio;
- Numero di attività legate alla ristorazione, turismo rurale, ricettività ed accoglienza.

30.2 Customer Satisfaction

In attuazione del deposito normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis., lettera g) della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

31. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di contributi e integrazione al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

31.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

31.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro **60 giorni** dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e nelle modalità previsti dall'ordinamento.

32. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzione, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a

tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

33. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D. Lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali allegato al presente bando di cui all'allegato 3.

34. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co	15 aprile 2026 3 luglio 2026
Chiusura presentazione delle domande	3 luglio 2026 h.16.00
Termine per la chiusura dell'istruttoria delle domande	1° ottobre 2026
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	23 ottobre 2026
Conclusione dell'intervento (12 mesi)	23 ottobre 2027

35. ALLEGATI

- Allegato 1- Schema del Piano aziendale della start up non agricola;
- Allegato 2- Foglio di calcolo dimensione di impresa;
- Allegato 3- Trattamento dati personali;
- Allegato 4 - Modalità di riduzione ed esclusioni dai contributi per violazioni di impegni ed altri obblighi;
- Allegato 5 – Tabella dei criteri di selezione per l'autovalutazione;
- Allegato 6 – Dichiarazione impegni;
- Allegato 7 – Elenco dei comuni del GAL Terre del Po 2.0 e relativa popolazione (fonte ISTAT).

ALLEGATO 1 – SCHEMA DEL PIANO AZIENDALE DELLA START UP NON AGRICOLA

Il Piano aziendale deve essere compilato fornendo le informazioni necessarie alla descrizione dell'iniziativa proposta, anche per quanto riguarda il relativo rapporto con il contesto rurale locale. In particolare, devono essere descritti gli elementi essenziali che contraddistinguono l'attività che si intende creare o sviluppare, per consentire una visione complessiva dei fattori che caratterizzano l'impresa.

In particolare, il progetto evidenzia:

1. le informazioni relative al richiedente;
2. i dati di sintesi sull'iniziativa proposta;
3. l'idea d'impresa.

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE

<input type="checkbox"/> Persona fisica	
Nome e cognome	
Codice Fiscale	
PEC	
Mail	
Telefono	
Luogo dell'intervento	
Forma giuridica dell'impresa da costituire	

<input type="checkbox"/> Microimpresa o piccola impresa iscritta alla Camera di commercio da non più di 6 mesi	
Ragione sociale	
Forma Giuridica	

Sede legale (indirizzo, CAP, comune, provincia)	
Luogo dell'intervento se diverso dalla sede legale	
Codice Fiscale	
Partita IVA	
Codice/i ATECO (principale e secondari)	
Iscrizione al Registro delle Imprese (numero e data)	

Rappresentante legale	<i>Nome e Cognome</i> <i>Codice fiscale</i>
PEC	
Mail	
Telefono	

1.1 Nominativi dei titolari dell'impresa costituita o da costituire

Compilare una riga per ciascun socio e/o titolare

Nome e cognome	Quota di partecipazione (%)	Data di nascita	Genere

1.2 Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa (solo per Microimprese o piccole imprese già esistenti)

Periodo di riferimento⁵.....

Occupati ⁶ (ULA ⁷)	<input type="checkbox"/> Fatturato euro	<input type="checkbox"/> Totale di bilancio euro

Per la compilazione della tabella 1.2 seguire le modalità di calcolo e le indicazioni contenute nel Decreto Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005 indicando il fatturato o il totale di bilancio.

Allegare copia della documentazione utilizzata per la compilazione della tabella 1.2

2. DATI DI SINTESI SULL'INIZIATIVA PROPOSTA

Riportare i dati utili alla localizzazione dell'insediamento previsto, finalizzati all'assegnazione dei punteggi ai criteri di selezione previsti ai punti 3.1 e 3.2.

Oggetto Iniziativa						
Settore di Attività per il quale è presentata la domanda di aiuto	Codice ATECO oggetto dell'iniziativa					
Sede operativa dove è realizzato l'intervento	Comune		Provincia			
	Indirizzo					
	Dati catastali	Foglio		Mappale		Particella

⁵ Il periodo di riferimento, per l'indicazione dei dati, è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di aiuto; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁶ Il Decreto Ministero delle Attività Produttive 18.04.2005 all'articolo 2, comma 5, lettera c, riferisce che "per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria".

⁷ Il calcolo delle Unità Lavoro Anno deve essere effettuato secondo quanto indicato nel DM 18 aprile 2005.

3. L'IDEA DI IMPRESA

Descrivere l'iniziativa proposta, il settore produttivo o il servizio oggetto dell'intervento, illustrando la logica progettuale e le finalità generali che si intendono perseguire.

3.1 Analisi del contesto e dei bisogni

Descrivere il contesto territoriale e socioeconomico in cui si inserisce l'attività, individuando i fabbisogni ed evidenziando opportunità e criticità che il progetto intende affrontare. Indicare in che modo l'attività contribuisce alla valorizzazione del territorio e quali sono gli aspetti di collegamento con i prodotti e le tradizioni storico-culturali locali.

3.2 Progetto di gestione

Descrivere i prodotti o i servizi che verranno realizzati e come verranno erogati (canali di vendita previsti), indicando anche eventuali soluzioni innovative e digitali.

Indicare, in riferimento alle figure coinvolte nel progetto, le competenze o la formazione rilevante per la realizzazione dell'attività proposta, finalizzata all'assegnazione del punteggio ai criteri di selezione previsto al punto 4.6.

Eventuali assunzioni previste			
Tipologia di contratto		n. contratti	

3.3 Garanzia della sostenibilità

In relazione al vincolo di mantenere per almeno 5 anni, successivi alla data di erogazione del saldo, l'attività riferita al codice ATECO dichiarato in domanda di aiuto, descrivere le prospettive di mantenimento (es. fonti di ricavo, equilibrio economico previsto) e sviluppo dell'attività nel tempo (es. organizzazione, collaborazioni, strategia di crescita).

3.4 Impatto sociale

Indicare se il progetto favorisce l'inclusione sociale, il coinvolgimento di categorie svantaggiate o forme di collaborazioni in rete con altre realtà locali.

Firma del richiedente

ALLEGATO 2 – FOGLIO CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA (L'allegato verrà messo a disposizione come file editabile nella pagina di pubblicazione del bando)

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

1. Ragione sociale impresa richiedente	
2. Codice fiscale	
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato	
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	
5. Numero di occupati (1)	
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente	SELEZIONA

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento	0			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	-	-	-	-
Numero di occupati	-	-	-	-
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	-	-	-	-
PMI/GRANDE				
Dimensione impresa per ciascun anno				
DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA		-		

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare **SOLO** in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

	0	-1	-2
Impresa n. 1			
Denominazione			
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
Impresa n. 2			
Denominazione			
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
Impresa n. 3			
Denominazione			
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
Impresa n. 4			
Denominazione			
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
Impresa n. 5			
Denominazione			
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
Impresa n. 6			
Denominazione			
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
Impresa n. 7			
Denominazione			
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
Impresa n. 8			
Denominazione			
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
Impresa n. 9			
Denominazione			
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			
Impresa n. 10			
Denominazione			
Anno di riferimento			
Percentuale di partecipazione (%)			
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)			
Numero di occupati (1)			
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)			

ALLEGATO 3 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) – Bandi e interventi a superficie e strutturali

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	- Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA codice fiscale); - Dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); - Dati identificativi di conti correnti (IBAN); - Percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici e privati quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

Nonché ad altri soggetti pubblici individuati di volta in volta per lo svolgimento di specifiche attività istituzionali.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopraelencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy. Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15),**
- **Diritto alla rettifica (art. 16),**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18),**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22).**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: *agricoltura@pec.regione.lombardia.it*, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: *rpd@regione.lombardia.it*

11. Modifiche

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 26.01.2026

ALLEGATO 4 - MODALITÀ DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONE DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

SRE04 – “Start up non agricole”

PREMESSA

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto “*Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027*”, dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali, il sopracitato D.M., all'articolo 15, comma 8, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027), sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione:

- a) delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- b) dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. stesso;
- c) dei casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'Intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'Intervento stesso;
- d) dei casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024;
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del contributo concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI:

INTERVENTO: strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

IMPEGNO: è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio.

GRUPPO DI IMPEGNI: insieme di due o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2 lettera aa) del D.M. 93348/2024).

SANZIONE AMMINISTRATIVA: una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE: importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

INOSSERVANZA: qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DEL PREMIO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO: riduzione percentuale del contributo calcolata in base a Gravità-Entità-Durata e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA: rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO: impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA: parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AIUTO: riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

SANZIONE: riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO: inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).

REVOCA: recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo, di pagamento di rate, o di pagamento annuale.

AZIONE CORRETTIVA: intervento che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza ad un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. A fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non viene applicata.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo.

Le condizioni di ammissibilità per la presentazione delle domande di aiuto devono essere mantenute secondo quanto indicato al paragrafo relativo agli “Impegni” delle presenti disposizioni attuative. Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario del contributo, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo.

ULTERIORE CASISTICA DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche e dell'art. 15, comma 6 del D.M. 93348/2024, ai beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) si applica una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.M. 93348/2024, nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui sopra (comma 6 del D.M. 93348/2024), si applica prima la riduzione sopra indicata e poi la riduzione relativa alle inadempienze sotto specificate.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dalle disposizioni attuative e gli altri obblighi di Intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (articolo 1, del decreto legislativo n.42/2023):

- a. inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b. riduzione non superiore a 100 euro;
- c. inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dal bando, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. n. 93348/2024 – “*Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)*”.

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del contributo, gli impegni di Intervento affini possono essere riuniti in “gruppo di impegni”.

Il montante è l'importo complessivo degli investimenti/premio interessato dalla violazione.

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- **Gravità** - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- **Entità** - parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **Durata** - parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1;
- Livello di infrazione Medio = 3;
- Livello di infrazione Alto = 5.

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Per l'intervento SRE04 gli impegni non sono stati raggruppati in “gruppi di impegni” per il calcolo delle riduzioni.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata.

Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori ($3+1+3 = 7$) e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella, al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
Inferiore a 3	3 %
Tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5 %
Uguale o superiore a 4	7 %

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo "Inferiore a 3") dell'importo totale dell'Intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'Intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'Intervento.

RIPETIZIONE DELL'INADEMPIENZA E INADEMPIENZE GRAVI

In caso di ripetizione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità, entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Una inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il contributo è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento o Azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (articolo 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave (articolo 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

IMPEGNI PREVISTI PER L'INTERVENTO SRE04

In tabella successiva sono riportati gli impegni che determinano la decadenza parziale per l'Intervento SRE04.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO LA DECADENZA PARZIALE	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale (*)	(1) informazioni incomplete (3) informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Integrare, se possibile, le informazioni e/o realizzare le azioni di informazione, come previsto dal decreto approvato dall'AdGr (*), entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza	Intervento
2	Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando. N.B. - La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori (**)	(1)	(1)	(1)		Intervento N.B. – Decadenza totale dal contributo in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento entro il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando.

3	Rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	(5)	(3)	(5)		Intervento
4	Realizzare gli interventi per i quali la domanda ha ottenuto l'assegnazione dei punteggi connessi alla tabella del paragrafo 9 delle disposizioni attuative.	(1) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio totale fino a 7 punti compresi (3) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio totale di 10 punti compresi (5) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio maggiore di 10 punti.	(1) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio totale fino a 7 punti compresi (3) Mancata realizzazione degli interventi che determinano un punteggio superiore a 7	Segue la gravità		Intervento N.B. Qualora la mancata realizzazione degli interventi determini il mancato raggiungimento degli obiettivi che incidono sull'ammissione a finanziamento della domanda, la domanda decade.

(*) Secondo quanto indicato dal Decreto n. n.1842 del 13/02/2026 ad oggetto: "Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia", disposizioni in materia di informazione e pubblicità, pubblicato all'indirizzo: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>

(**) Impegno che, a seconda del livello dell'inadempienza riscontrata, può determinare, se non rispettato, la decadenza parziale o totale della domanda di contributo.

ALLEGATO 5 - TABELLA DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AUTOVALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI	AUTO VALUTAZIONE
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E LORO REQUISITI QUALITATIVI			
1	Settori produttivi e di servizio oggetto dell'intervento	10	
1.1	Impresa operante nel settore artigianale o manifatturiera o attivazione di impresa dedicata alla trasformazione e realizzazione di punto vendita di prodotti/commercializzazione <i>(non cumulabile con 1.2 e 1.3)</i>	8	
1.2	Impresa operante/attivazione di servizi a vocazione sociale (socioassistenziali, educativi, ricreativi e culturali) <i>(non cumulabile con 1.1 e 1.3)</i>	7	
1.3	Impresa operante/attivazione di servizi per l'accoglienza e il turismo rurale (ristorazione, ricettività e offerta ricreativa-culturale) /volti alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali <i>(non cumulabile con 1.1 e 1.2)</i>	10	
2	Contenuti del piano aziendale	25	
2.1	Adeguatezza piano aziendale dell'attività <i>Presenza di piano aziendale completo in ogni sua parte contenente analisi del contesto, analisi dei bisogni, progetto di gestione, sostenibilità economica e impatto sociale</i>	12	
2.2	Collegamenti con prodotti e tradizioni del territorio <i>Descrizione puntuale e collegamento dimostrato dell'iniziativa proposta con il contesto storico-culturale locale</i>	7	
2.3	Utilizzo di spazi già esistenti ed inutilizzati e/o dismessi da almeno sei mesi <i>Presenza di dichiarazione da parte del responsabile tecnico comunale o polizia locale che attesta la dismissione della precedente attività</i>	6	
3	Soggetti potenzialmente destinatari degli investimenti	15	
3.1	Popolazione interessata oltre i 5.000 residenti ove è ubicata la start up non agricola, come da allegato 7 <i>(non cumulabile con 3.2)</i>	5	
3.2	Popolazione interessata da 2.000 a 5.000 residenti ove è ubicata la start up non agricola, come da allegato 7 <i>(non cumulabile con 3.1)</i>	7	
3.3	Previsione dei servizi attivati con particolare attenzione a persone in condizioni di svantaggio (anziani, disabili, persone con mobilità ridotta)	5	
3.4	Previsione dei servizi attivati per turisti e visitatori	3	
CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE			
4	Caratteristiche del richiedente	30	
4.1	Avviamento da parte di soggetto giovane (titolare d'impresa/legale rappresentante) <i>Età inferiore a 41 anni</i> <i>(non cumulabile con 4.2)</i>	7	
4.2	Avviamento di aggregazione di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese in cui almeno il 50 % sia rappresentato da soggetto giovane	7	

	<i>Età inferiore a 41 anni (non cumulabile con 4.1)</i>		
4.3	Avviamento da parte di donna (titolare d'impresa/legale rappresentante) <i>(non cumulabile con 4.4)</i>	6	
4.4	Avviamento di aggregazione di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese in cui almeno il 50 % sia rappresentato da donne <i>(non cumulabile con 4.3)</i>	6	
4.5	Soggetto in condizione di disoccupazione <i>Presenza di documentazione comprovante il requisito con Domanda di disoccupazione e DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro)</i>	7	
4.6	Soggetto avente comprovate competenze o formazione nell'ambito dell'attività finanziata <i>Presenza di documentazione comprovante il requisito (ad es. attestati, Curriculum Vitae)</i>	5	
4.7	Azienda o servizio attivato in rete <i>Presenza di almeno un contratto di rete</i>	5	
	PUNTEGGIO MASSIMO	80	

ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE IMPEGNI

Il/ la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____,

Codice fiscale _____ residente a _____

in Via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)

In qualità di (*barrare la casella che interessa*)

- Titolare dell'impresa individuale

Denominazione _____

Con sede a _____ (Prov. _____)

In Via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)

Partiva IVA/ codice fiscale _____

Telefono _____ e-mail _____ PEC _____

(*oppure*)

- Rappresentante legale della Società/Ente

Denominazione _____

Con sede a _____ (Prov. _____)

In Via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)

Partiva IVA/ codice fiscale _____

Telefono _____ e-mail _____ PEC _____

PRESA VISIONE del bando SRE04“Start up non agricole” del GAL Terre del Po 2.0, ed in particolare del paragrafo 24,

SI IMPEGNA altresì a

- Raggiungere gli obiettivi collegati ai punti previsti dal Piano aziendale – in questo caso decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda, come previsto al paragrafo 24, lettera c) del bando;
- Non percepire altri finanziamenti pubblici come stabilito al paragrafo 8, come previsto al paragrafo 24, lettera d) del bando;
- Presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 18.2 – erogazione della seconda rata, nei termini stabiliti anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale, come previsto al paragrafo 24, lettera i) del bando;
- Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n.1842 del 13/02/2026, come previsto al paragrafo 24, lettera k) del bando;
- Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 19.2 – Erogazione della seconda rata. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, come previsto al paragrafo 24, lettera l) del bando.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

ALLEGATO 7 - ELENCO DEI COMUNI DEL GAL TERRE DEL PO 2.0 E RELATIVA POPOLAZIONE

ELENCO COMUNI GAL TERRE DEL PO 2.0	ABITANTI
Borgocarbonara	1870
Borgo Mantovano	5374
Magnacavallo	1384
Ostiglia	6739
Poggio Rusco	6535
Quingentole	1040
Quistello	5225
San Giacomo delle Segnate	1487
San Giovanni del Dosso	1251
Schivenoglia	1101
Sermide e Felonica	7018
Serravalle a Po	1470
Sustinente	2042
Casalmaggiore	15095
Commessaggio	1038
Dosolo	3241
Marcaria	6382
Rivarolo Mantovano	2339
San Giovanni in Croce	1905
San Martino dall'Argine	1585
Viadana	19739

Dati aggiornati ISTAT al 01/01/2025